

COMUNE DI LERICI

PROVINCIA DELLA SPEZIA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che le indicazioni emerse dagli studi sul piano urbano del traffico sono finalizzate ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, nonché la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico;

RITENUTO che una delle prime fasi di realizzazione ha riguardato il miglioramento della mobilità pedonale decongestionando i centri abitati mediante la definizione di Zone a Traffico Limitato (ZTL), così come previste dal D. Lgs. 25 aprile 1992 n° 285 (“Nuovo Codice della Strada”);

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 15 maggio 1989, con la quale si istituiva la ZTL di Via Fiascherino e l’area pedonale di Piazza Figoli, nonché della ordinanza sindacale n° 10 del 3 giugno 1992, con la quale si provvedeva alla regolamentazione viaria all’interno della ZTL di Via Fiascherino;

PRESO ATTO che all’interno della ZTL di Via Fiascherino l’intenso flusso veicolare, pur se a seguito delle limitazioni causate dalla regolamentazione esistente, provoca una elevata richiesta di interventi della Polizia Municipale da parte di cittadini impediti ad accedere liberamente alla stessa a causa anche delle soste indiscriminate;

CONSIDERATO in particolare che il transito e la sosta di veicoli lungo la stessa non permettono di tutelare adeguatamente i pedoni che la percorrono quotidianamente;

RITENUTA prioritaria la tutela del diritto alla salute dei cittadini ivi transitanti rispetto a quello, concorrente, alla incondizionata e libera circolazione veicolare, in quanto per dettato costituzionale prevale su quella di ogni altro interesse;

RIBADITA la presenza tecnico-giuridica dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di un provvedimento manutentivo–modificativo di Zona a Traffico Limitato;

ATTESA la necessità di disciplinare conformemente la circolazione ed il traffico veicolare all’interno del centro abitato di Tellaro;

VISTO l’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 aprile 1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada”;

SENTITO il parere del Comando di Polizia Municipale;

DELIBERA

1. è confermata l’area pedonale di Piazza Figoli nel centro abitato di Tellaro;
2. è confermata la Zona a Traffico Limitato di Via Fiascherino, costituita dal tratto di Via Fiascherino compreso tra il numero civico 1 ed il numero civico 61 (lato dispari) e tra il numero civico 2 ed il numero civico 104 (lato pari) nel centro abitato di Tellaro, già istituita e regolamentata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 15 maggio 1989 e dall’ordinanza sindacale n° 10 del 3 giugno 1992;
3. la circolazione dinamica e statica all’interno della ZTL di Via Fiascherino viene disciplinata come segue: all’interno della ZTL rimane in vigore permanentemente un divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore, con le seguenti eccezioni:
 - dalle ore 07.00 alle ore 11.00 dei soli giorni feriali sono consentiti il transito e la sosta, quest’ultima esclusivamente all’interno degli stalli appositamente identificati dalla segnaletica orizzontale e verticale, per gli autoveicoli destinati alle operazioni di carico e scarico merci per gli esercizi pubblici aventi sede all’interno della ZTL o nelle aree immediatamente adiacenti, per un tempo massimo di sosta pari a trenta minuti comprovati mediante l’esposizione di disco orario (o di altro strumento equivalente) indicante l’orario di inizio della sosta;
 - dalle ore 00.00 alle ore 24.00, ove non sia vigente apposito divieto, sono consentiti il transito e la sosta di:
 - veicoli a braccia e a trazione animale;

- velocipedi;
 - ciclomotori e motocicli di cittadini residenti a Tellaro, purché muniti di apposito contrassegno;
 - autoveicoli di cittadini residenti nella ZTL, purché muniti di apposito contrassegno;
 - veicoli per servizi religiosi;
 - veicoli al servizio di portatori di handicap purché muniti dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381 secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
 - veicoli in servizio pubblico di piazza (taxi);
 - autobus in servizio pubblico di linea;
 - veicoli di servizio di enti pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di pubblico servizio all'interno della ZTL;
 - veicoli delle forze di polizia o in servizio di emergenza e di pronto soccorso;
 - veicoli i cui titolari abbiano garage o parcheggi privati situati all'interno della ZTL, per i quali comunque vige il divieto di sosta;
 - veicoli in uso a medici in visita domiciliare muniti dell'apposito contrassegno;
 - veicoli per lo svolgimento di operazioni connesse con il movimento turistico-alberghiero (carico e scarico di valigie e colli pesanti).
- eventuali altri autoveicoli autorizzati specificatamente, con l'osservanza delle eventuali limitazioni riportate sull'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere esposta in maniera visibile;
4. la parte terminale della Z.T.L. ("piazzetta") viene regolamentata come segue:
- dalle ore 08.00 alle ore 19.00 è in funzione una "zona disco" con sosta massima consentita pari a trenta minuti, comprovati mediante l'esposizione di disco orario (o di altro strumento equivalente) indicante l'orario di inizio della sosta, dove potranno sostare oltre agli autoveicoli dotati di contrassegno autorizzatorio specifico anche gli autoveicoli muniti del contrassegno valido per la sosta nella zona residenti di Tellaro;
 - dalle ore 19.00 alle ore 24.00 di ogni giorno compreso tra il 1° luglio ed il 31 agosto vige il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli;
 - dalle ore 00.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni dall'anno, nonché dalle ore 19.00 alle ore 24.00 dei giorni compresi tra il 1° gennaio ed il 30 giugno e tra il 1° settembre ed il 31 dicembre, la regolamentazione è la medesima vigente nella restante parte della Z.T.L.;
5. sono abrogate le disposizioni precedenti che risultino in contrasto con quanto contenuto nel presente atto;
6. viene dato mandato al Responsabile del Servizio Polizia Municipale affinché provveda, qualora se ne verificano le necessità, a modificare e/o integrare la disciplina viaria della ZTL di Via Fiascherino, mediante propria determinazione, sentito il previo parere dell'Amministrazione Comunale.

Il presente provvedimento viene dichiarato, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Lerici, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Petrucciani

IL SINDACO
Ing. Emanuele Fresco